



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori

Avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

**Risultati della procedura di consultazione
svoltasi dal 9 aprile al 18 luglio 2014**

Gennaio 2015

Sommario

1	Situazione iniziale	5
2	Procedura di consultazione e modalità di valutazione	5
2.1	Procedura di consultazione.....	5
2.2	Principi di valutazione	6
3	Sintesi dei risultati	7
3.1	Analisi statistica.....	7
3.2	Osservazioni generali	7
3.2.1	Argomentazioni a favore dell'avamprogetto.....	7
3.2.2	Riserve sull'avamprogetto.....	8
3.2.3	Argomenti contro l'avamprogetto	9
3.3	Temi principali	10
3.3.1	Solarium	10
3.3.2	Impiego nel settore estetico	10
3.3.3	Competenza.....	10
3.3.4	Puntatori laser	11
3.3.5	Manifestazioni	12
3.3.6	Esecuzione.....	12
3.3.7	Valori limite e prevenzione.....	13
3.4	Diversi settori tematici / osservazioni.....	14
3.4.1	Organo di notifica	14
3.4.2	Obbligo di dichiarazione.....	14
3.4.3	Responsabilità individuale	14
3.4.4	Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)	14
3.4.5	Protezione solare	14
3.4.6	Principio di causalità	15
3.4.7	Disposizioni esecutive.....	15
4	Osservazioni sui singoli articoli	16
4.1	Titolo	16
4.2	Osservazioni specifiche sui singoli articoli.....	16
5	Rapporto esplicativo	23
6	Allegati	24
6.1	Elenco dei destinatari e abbreviazioni	24
6.2	Altre abbreviazioni	29

Compendio

Il 9 aprile 2014, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere fino al 18 luglio 2014 una procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS). La nuova legge disciplina l'importazione, il transito, la consegna, il possesso e l'utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano radiazioni non ionizzanti (RNI) o stimoli sonori. Inoltre, disciplina le situazioni di esposizione a RNI o stimoli sonori non riconducibili a un singolo prodotto. Alla Confederazione e ai Cantoni sono attribuite chiare competenze esecutive. Al fine di evitare doppijoni, per garantire l'esecuzione a livello cantonale vanno coinvolte le autorità esecutive esistenti. La Confederazione fornisce un sostegno tecnico ai Cantoni con i relativi aiuti all'esecuzione.

Complessivamente sono pervenute 83 risposte. Un'organizzazione ha rinunciato esplicitamente a inviare un parere. Di conseguenza, la valutazione ha tenuto conto di 82 risposte.

La necessità di disciplinamento espressa nel rapporto esplicativo è stata accolta con favore e riconosciuta dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione (73 su 82).

In totale, 36 partecipanti approvano l'avamprogetto nella sua versione attuale e si dichiarano d'accordo con il suo orientamento e i suoi scopi. Tra questi si contano 8 Cantoni (*AR, BE, FR, GE, GL, NW, SZ, VS*), 2 partiti politici (*PPD, PSS*) e 26 associazioni e organizzazioni (*Aerosuisse, bfu, BMPA, Chiro-suisse, Easyjet, FMCH, FS IRA, GDK, kf, KKJPD, KKPKS, Lasershows.ch, PH CH, Photomed, privato, SIAA, SFK, SGD, SGMK, SGML, SMSLT, SVMTRA, SVSK, Storzmedical, SUVA e VSLA*). Essi accolgono esplicitamente con favore le norme sui puntatori laser, ritengono equilibrato l'avamprogetto e approvano che si limiti unicamente a colmare le lacune legali riscontrate.

37 parti consultate (tra cui 17 Cantoni [*AG, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH*], *economiesuisse, UCS, Aefu, ASUT, AWS, FMH, H+, KL-CH, KL-Zentral-CH, KL-ZG, KL-TG, SAG, santésuisse, SGARM, suisspro, Swissmem, ufs, VKCS, VSBP e VSIG*) condividono il parere del Consiglio federale secondo cui è necessario disciplinare legalmente il settore delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. Valutano positivamente soprattutto le misure concernenti i solarium, il divieto dei puntatori laser e l'attestato di competenza previsto dalla legge. Tuttavia, la maggior parte di questi partecipanti esprime riserve sulla necessità di una legislazione autonoma. Essi menzionano numerose leggi in vigore che potrebbero essere adattate per ottenere la protezione auspicata. Per esempio vengono proposte modifiche della legge sulla protezione dell'ambiente, della legge sulla sicurezza dei prodotti, della legge sulle armi, della legge sugli agenti terapeutici, della legge sulla radioprotezione e della legge sulle derrate alimentari, oppure di varie leggi combinate.

Solo 9 partecipanti respingono chiaramente l'avamprogetto presentato, per motivi tuttavia molto distanti tra loro. Il Cantone *AI* ritiene che la nuova legge sia inutile, aggiungendo che la sua esecuzione creerebbe confusione. *PLR* e *Centre Patronal* sono contrari al disciplinamento poiché vi è già un'elevata densità normativa. *UDC* e *USAM* si oppongono con fermezza agli sforzi dell'UFSP di sottoporre ulteriori settori «al proprio controllo e alla propria sorveglianza in nome della salute». Dall'altra parte, per *I Verdi* e 3 organizzazioni (*DV Esmog CH/FL, gigahertz.ch e LUWE*) questoavamprogetto è insufficiente e chiedono che sia applicato il principio di precauzione.

Solarium

Diversi partecipanti accolgono con favore la normativa proposta sui solarium, che poggia su basi scientifiche inerenti al cancro della pelle e alla frequentazione dei solarium, e auspicano che le future disposizioni esecutive disciplinino esaurientemente questo settore. 15 Cantoni (*BE, BS, FR, JU, GE, GL, NE, NW, OW, SO, UR, VD, VS, ZH*), un partito politico (*PSS*) e 6 organizzazioni (*GDK, FS IRPA, KL-CH, leghe cantonali contro il cancro*) si rammaricano che il più volte invocato divieto di frequentazione dei solarium per i minorenni non figuri esplicitamente nella legge.

Settore estetico e competenza

La necessità di un disciplinamento chiaro dell'utilizzo di dispositivi medici e altri prodotti nel settore estetico è indiscussa. L'esigenza di un attestato di competenza ha riscosso pareri prevalentemente positivi. I compiti, le qualifiche e le responsabilità delle persone competenti devono essere definiti a livello di ordinanza.

Puntatori laser

Anche il disciplinamento dei puntatori laser pericolosi non viene sostanzialmente messo in discussione. 12 Cantoni (*AG, AR, BE, BS, FR, GR, NE, SO, SZ, TI, VD e ZH*), 3 partiti politici (*PPD, PLR, PSS*) e 16 organizzazioni (*aeroswiss, AWS, DV Esmog CH/FL, easyjet, FMH, FS IRPA, GDK, gigahertz.ch, KKJPD, KKPKS, SAG, SIAA, SMSLT, UCS, Swissmem, VSLA*) accolgono esplicitamente con favore la possibilità contemplata nell'avamprogetto di vietare i puntatori laser pericolosi, ritenendo che sia una misura necessaria. Sei partecipanti (*Cantoni AG, GR e LU, DV Esmog CH/FL, Swissmem e VKCS*) sono convinti che un divieto dei puntatori laser possa essere introdotto anche attraverso una revisione della legge sulle armi.

Esecuzione

I controlli con prove a campione raccolgono il consenso dei Cantoni *FR* e *VS* e del *PPD*. 5 Cantoni (*BE, BS, FR, NW, UR*) si dichiarano soddisfatti che i compiti di esecuzione della legge comportino solo la creazione di un posto al 10 per cento in ogni Cantone e che i costi possano essere coperti mediante la riscossione di emolumenti. 11 Cantoni (*AG, AI, BS, GR, JU, OW, SH, SO, TG, VS, ZH*) e 6 organizzazioni (*UCS, AefU, ASUT, economiesuisse e Swissmem*) temono che l'esecuzione generi un ingente lavoro di coordinamento e che insorgano problemi di ripartizione, dal momento che sono coinvolte diverse autorità esecutive. Alcuni Cantoni dubitano dell'efficacia dell'esecuzione, oppure sottolineano che le autorità cantonali di esecuzione proposte non dispongono delle necessarie competenze tecniche.

1 Situazione iniziale

Il 9 aprile 2014, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate in merito alla nuova legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS).

A partire dagli anni 1990 si è assistito a un importante sviluppo tecnologico anche nel campo delle radiazioni non ionizzanti (RNI). Con la diffusione di nuove tecnologie, in diversi settori sono emerse prove scientifiche di danni alla salute causati da questi dispositivi (p. es. puntatori laser, laser ad uso medico, utilizzo in solarium e durante manifestazioni).

Con la nuova legge federale si intende proteggere le persone dalle RNI e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute. Il presente avamprogetto disciplina l'importazione, il transito, la consegna, il possesso e l'utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano RNI o stimoli sonori. Sono inoltre disciplinate l'acquisizione di basi scientifiche fondate e l'adeguata informazione del pubblico.

La nuova legge non introduce invece cambiamenti riguardo alla responsabilità individuale del fabbricante e del fornitore. Una restrizione severa dei relativi diritti da parte delle autorità è prevista solo in casi eccezionali. Le misure protettive si limitano soprattutto ai prodotti o alle situazioni che possono mettere in pericolo la salute delle persone o la sicurezza pubblica a causa dell'uso o dell'intensità radiante energetica dei prodotti in questione. È per esempio il caso dei puntatori laser molto potenti che a volte superano di mille volte i valori limite ammessi per gli occhi e la pelle. Con la nuova legge possono essere vietati l'importazione, il transito, la vendita e il possesso di simili puntatori.

Per migliorare la sicurezza dei prodotti che emettono radiazioni superiori ai valori limite riconosciuti (p. es. solarium), la Confederazione dovrà avere la possibilità in futuro di controllare il rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante.

È inoltre previsto che, per i prodotti e gli apparecchi che possono essere utilizzati in modo sicuro soltanto da chi dispone delle necessarie conoscenze tecniche, la Confederazione elabori, insieme ai settori professionali interessati, soluzioni vincolanti riguardanti la formazione e l'utilizzo e prescriva un attestato di competenza.

L'avamprogetto di legge s'iscrive nella filosofia della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e completa, laddove necessario, le regolamentazioni vigenti.

Alla Confederazione e ai Cantoni sono attribuite chiare competenze di esecuzione. Al fine di evitare doppioni, per garantire l'esecuzione a livello cantonale vanno coinvolte le autorità esecutive esistenti. La Confederazione fornisce un sostegno tecnico ai Cantoni con i relativi aiuti all'esecuzione.

2 Procedura di consultazione e modalità di valutazione

Il 9 aprile 2014, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS). La consultazione si è conclusa il 18 luglio 2014.

2.1 Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (KDK), il Principato del Liechtenstein, 12 partiti politici, 3 associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni nazionali mantello dell'economia e altre 83 organizzazioni e associazioni.

Tra i destinatari contattati, hanno inviato un parere tutti i 26 Cantoni, 6 partiti politici (*PPD, PLR, I Verdi, PSS, UDC, ufs*), l'Unione delle città svizzere, 2 associazioni mantello dell'economia (*economiesuisse, USAM*), 47 organizzazioni e associazioni e un privato.

Complessivamente sono pervenuti 83 pareri.

Tabella 1: Panoramica delle risposte pervenute

Categoria	Totale partecipanti consultati	Risposte di partecipanti consultati	Risposte di partecipanti non consultati	Totale risposte
Cantoni, KDK, FL	28	26	0	26
Partiti	12	5	1	6
Città e Comuni	3	1		1
Associazioni mantello dell'economia	8	1	1	2
Organizzazioni e associazioni	75	31	16	47
Privati			1	1
Totale	126	64	19	83

2.2 Principi di valutazione

Visti l'ampio spettro nonché il numero delle risposte, l'analisi deve limitarsi ai punti più frequenti e importanti. È impossibile riprodurre dettagliatamente le motivazioni e le argomentazioni: ne risentirebbe la chiarezza del rapporto.

I pareri a carattere generale e sui temi principali (solarium, settore estetico, competenza, puntatori laser, manifestazioni, esecuzione e valori limite / prevenzione) sono riassunti nel capitolo 3 del presente rapporto. Le osservazioni e i desideri di formulazione concernenti i singoli articoli sono riportati nel capitolo 4.

I pareri pervenuti nell'ambito della consultazione possono essere consultati all'indirizzo: <http://www.bag.admin.ch/nissg>

3 Sintesi dei risultati

3.1 Analisi statistica

Per motivi di capacità, SKS ha espressamente rinunciato a prendere posizione nel merito. Di conseguenza, l'analisi ha tenuto conto complessivamente di 82 pareri.

I seguenti partecipanti alla consultazione sottoscrivono o sostengono il parere di altri Cantoni, associazioni o organizzazioni:

- i Cantoni *GL* e *NE* aderiscono al parere di *GDK*;
- *FMH* sostiene il parere di *AefU*.
- *KL-TG*, *KL-Zentral-CH* e *KL-ZG* condividono il parere di *KL-CH*.

I pareri sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Approvazione: l'emanazione di una legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori viene accolta con favore, il partecipante condivide sostanzialmente gli obiettivi e l'orientamento dell'avamprogetto.
- Riserve / proposta di modifica: il partecipante condivide la valutazione del Consiglio federale sulla necessità di un disciplinamento legale nel settore delle RNI e degli stimoli sonori. Tuttavia per lui non è chiaro se una legge autonoma costituisca una soluzione adeguata. Possono anche essere espresse altre riserve o richieste di modifica.
- Rifiuto: l'emanazione di una legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori è sostanzialmente respinta nella presente versione. Tuttavia, la necessità di un disciplinamento viene parzialmente riconosciuta.

Tabella 2: Analisi statistica dei pareri

Categoria	Approvazione	Riserve / proposta di modifica	Rifiuto	Totale
Cantoni	8	17	1	26
Partiti	2	1	3	6
Città e Comuni		1		1
Associazioni mantello dell'economia		1	1	2
Organizzazioni e associazioni	25	17	4	46
Privati	1			1
Totale	36	37	9	82

3.2 Osservazioni generali

3.2.1 Argomentazioni a favore dell'avamprogetto

36 dei 82 partecipanti salutano la proposta del Consiglio federale di creare una base giuridica per proteggere la popolazione dalle RNI e dagli stimoli sonori pericolosi per la salute e condividono l'orientamento e gli obiettivi dell'avamprogetto.

8 Cantoni (*AR*, *BE*, *FR*, *GE*, *GL*, *NW*, *SZ*, *VS*) approvano l'avamprogetto, segnatamente poiché colma lacune legislative (*AR*, *NW*, *VS*) e prevede disposizioni concernenti i puntatori laser (*AR*, *BE*, *SZ*). I Cantoni *FR* e *GE* riconoscono la necessità di un disciplinamento. Il Cantone *NW* apprezza inoltre il fatto che l'avamprogetto permetta di disciplinare anche in futuro prodotti potenzialmente pericolosi.

PPD sostiene l'emanazione della nuova legge, accogliendo molto favorevolmente le norme che disciplinano l'importazione, il transito, la consegna, il possesso e l'utilizzo successivo all'immissione in commercio di prodotti che generano RNI o stimoli sonori, come i puntatori laser pericolosi.

PSS si esprime in favore dell'avamprogetto e delle misure proposte, poiché colmano le lacune esistenti e fanno compiere importanti passi avanti nella protezione della salute della popolazione dagli effetti negativi delle RNI e degli stimoli sonori.

15 organizzazioni e associazioni (*bfu, BMPA, Chirouisse, FMCH, FS IRA, GDK, kf, SIAA, SGDV, SGML, SVSK, Storzmedical, SUVA, VSLA*) accolgono con favore l'avamprogetto, giudicandolo equilibrato, e si compiacciono che ponga rimedio a lacune legislative. 6 organizzazioni e associazioni (*Easyjet, Lasershows.ch, SFK, SGMK, SMSLT, SVMTRA*) e un privato sono sostanzialmente d'accordo con l'avamprogetto presentato. Propongono complementi al rapporto esplicativo o hanno già suggerimenti pronti per le disposizioni esecutive.

Aerosuisse, KKJPD e *KKPKS* appoggiano esplicitamente il divieto dei puntatori laser. *KKJPD* chiede inoltre di sanzionare penalmente il trasporto e la fabbricazione di puntatori laser.

PH CH considera il presente avamprogetto una base di partenza per introdurre ulteriori disposizioni concrete. *Photomed* prende atto che l'avamprogetto è stato redatto con la necessaria prudenza, per cui lo considera una variante accettabile.

3.2.2 Riserve sull'avamprogetto

37 partecipanti condividono la valutazione del Consiglio federale sulla necessità di un disciplinamento legale nel settore delle RNI e degli stimoli sonori. Tuttavia, la maggior parte di loro esprime riserve sulla necessità di una legislazione autonoma.

I pareri di 17 Cantoni (*AG, BL, BS, GR, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH*) contengono riserve di principio sull'avamprogetto, pur riconoscendo che il settore delle RNI e degli stimoli sonori vada disciplinato. Salutano quindi l'intenzione del Consiglio federale di creare una base legale per ridurre i danni alla salute causati dalle RNI e dagli stimoli sonori. In particolare esprimono un giudizio positivo sulle misure concernenti i solarium (*AG, JU, ZH*), il divieto dei puntatori laser (*AG, SG, SO, TI, VD, ZH*) e l'attestato di competenza previsto dalla legge (*AG, LU, SG, ZH*). Tuttavia, gli stessi Cantoni mettono in dubbio l'appropriatezza di un legge ad hoc e si chiedono se non sarebbe più opportuno adattare la legislazione esistente, proponendo di modificare, eventualmente, le seguenti leggi e ordinanze:

- legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF);
- legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
- legge sulle armi (LArm);
- legge sugli agenti terapeutici (LATer), ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed);
- legge sulla radioprotezione (LRaP);
- legge sulle derrate alimentari (LDerr).

I Cantoni *AG, GR, LU* e *ZH* temono che l'esecuzione abbia troppe interfacce, con un eccessivo onere di coordinamento. I Cantoni *JU* e *TG* sollevano dubbi sulla correttezza dei calcoli delle risorse necessarie. *SO, TI* e *VD* chiedono che sia vietata la frequentazione dei solarium ai minorenni. Per i Cantoni *AG, BL* e *LU*, le disposizioni esecutive del presente avamprogetto devono essere chiaramente distinte dalla LPAmb e dall'ORNI.

Ufs, UCS, economieuisse, ASUT, AWS, Swissmem, VKCS e *VSPB*, pur apprezzando la volontà del Consiglio federale di creare una base legale per disciplinare gli aspetti legati alle RNI e agli stimoli sonori, preferirebbero che i contenuti delle norme fossero ripartiti tra le leggi già in vigore. *Economieuisse* e *Swissmem* temono la creazione di doppioni che interferirebbero con la legge sulla sicurezza

dei prodotti, una normativa che ha dimostrato di funzionare. VKCS è convinta che una modifica della legge sulle armi darebbe migliori risultati e sarebbe un deterrente più efficace.

H+ e *santésuisse* chiedono esplicitamente di rimuovere i dispositivi medici dal campo di applicazione della legge, poiché sono già disciplinati nella LATer.

Aefu si rammarica che non sia stato applicato il principio di precauzione, anche se riconosce la necessità di disciplinare i settori dei puntatori laser, dei solarium e delle procedure estetiche.

Pur esprimendo preoccupazioni, VSIG approva in sostanza l'avamprogetto di legge: si tratta di una proposta normativa che va nella direzione giusta, ma in alcuni punti solleva interrogativi di appropriatezza.

La *FMH* accoglie generalmente la spinta della presente legge citata, tuttavia, che dovrebbe essere evitato che la salute nel riconoscimento e nella prevenzione di provata RNI nocivo e esposizioni sonore esauriti.

KL-CH, *KL Zentral-CH*, *KL-ZG* e *KL-TG* approvano l'emanazione di una legge quadro che funga da base per l'attuazione di ampie misure nel settore delle RNI, a condizione che le disposizioni esecutive contengano un disciplinamento chiaro.

SAG auspica che le guide degli osservatori astronomici siano riconosciute come persone competenti.

SGARME suissepro sono sostanzialmente d'accordo con l'avamprogetto ma, in analogia con la LPAmb, chiedono che la legge sull'assicurazione contro gli infortuni sia esclusa dal campo d'applicazione della nuova legge.

3.2.3 Argomenti contro l'avamprogetto

9 partecipanti respingono chiaramente l'avamprogetto di legge presentato, per differenti motivi.

Il Cantone *AI* respinge esplicitamente la nuova legge poiché è inutile e crea confusione nell'esecuzione. Le norme proposte vanno integrate nelle leggi e ordinanze già in vigore.

Anche *PLR*, *I Verdi* e *UDC* sono contrari all'avamprogetto, ma per motivi distanti tra loro. Per *PLR* questo settore è già oberato da un'elevata densità normativa. *UDC* si oppone per principio agli sforzi dell'UFSP di sottoporre ulteriori settori al proprio controllo e alla propria sorveglianza in nome della salute. *PLR* e *UDC* si appellano alla responsabilità individuale dei cittadini. *I Verdi* respingono la proposta perché il principio di protezione preventiva della salute non è stato integrato nella legge.

Anche *USAM* è decisamente contraria all'intenzione dell'UFSP di sottoporre ulteriori settori al proprio controllo e alla propria sorveglianza in nome della salute. Critica segnatamente il fatto che l'avamprogetto non rispetta il principio di proporzionalità ed è caratterizzato da una «scarsa preparazione».

Centre Patronal respinge l'avamprogetto poiché non considera adeguatamente il principio della responsabilità individuale e potrebbe condurre a un eccessivo intervento dello Stato nel settore estetico e delle manifestazioni. Inoltre, l'associazione lamenta l'assenza di un'analisi d'impatto della regolamentazione.

Per *DV Esmog CH/FL*, *gigaherz.ch* e *LUWE* l'avamprogetto è insufficiente nella versione attuale. Queste organizzazioni chiedono ulteriori misure di prevenzione e ritengono inadeguato il livello di protezione definito dalla legge.

3.3 Temi principali

A complemento delle osservazioni sui singoli articoli della LRNIS, riportate al capitolo 4, qui di seguito è proposta una panoramica delle reazioni sugli argomenti principali della legge.

3.3.1 Solarium

Diversi partecipanti salutano le disposizioni proposte sui solarium. Auspicano che a livello di ordinanza sia definito un disciplinamento esaustivo di questi apparecchi, sulla base delle conoscenze scientificamente fondate in materia di tumori della pelle e frequentazione dei solarium (Cantoni *NW* e *SG*, *PSS*, *BMPA*, *FMH*, *KL-CH* e in particolare le leghe cantonali contro il cancro *KL-TG*, *KL-ZG* e *KL-Zentral-CH*). 15 Cantoni (*BE*, *BS*, *FR*, *JU*, *FR*, *GE*, *GL*, *NE*, *NW*, *OW*, *SO*, *UR*, *VD*, *VS*, *ZH*), un partito politico (*PSS*) e 6 organizzazioni e associazioni (*GDK*, *FS IRPA*, *KL-CH*, *leghe cantonali contro il cancro*) si rammaricano che il più volte invocato divieto di frequentazione dei solarium per i minorenni non sia stato inserito nell'avamprogetto di legge. Il Cantone *NW* ne prende atto. I Cantoni *BE*, *OW* e *ZH*, nonché *PSS* e *FS IRPA* auspicano che questa lacuna sia compensata con altre misure. 10 Cantoni (*BS*, *FR*, *GE*, *GL*, *JU*, *NE*, *UR*, *VD* e *VS*) e *GDK* chiedono che il divieto di frequentazione dei solarium per i minorenni sia integrato nella presente legge. Alcuni partecipanti chiedono di vietare i solarium anche nelle economie domestiche (*Lasershow.ch*, *BMPA*).

L'associazione di categoria *Photomed* apprezza che l'avamprogetto sia stato redatto con la dovuta prudenza, ritenendolo sostenibile per il ramo. Inoltre ricorda le misure già prese dalle imprese del settore, per esempio la limitazione dell'accesso per i minori di 18 anni. Respinge una limitazione di età o un divieto per i minorenni stabilito per legge, poiché sarebbe impossibile da attuare soprattutto nei solarium self-service.

Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che i solarium siano già disciplinati in modo esaustivo o parziale nella LSPro e, generalmente, non vedono la necessità di regolamentare l'impiego di prodotti che emettono RNI o stimoli sonori (*Swissmem*). Per *VKCS* e i Cantoni *AG*, *GR* e *LU*, la soluzione appropriata sarebbe adeguare la LSPro e fornire un'informazione fondata ai consumatori. Altri partecipanti si appellano alla responsabilità individuale dei cittadini e respingono un disciplinamento nel settore dei solarium (*UDC*, *PLR*).

3.3.2 Impiego nel settore estetico

Secondo 2 Cantoni (*AG*, *GR*), *VKCS*, *H+*, *santésuisse* e *UCS* va verificato se l'impiego di dispositivi medici nel settore estetico non possa essere disciplinato nel diritto sugli agenti terapeutici. *SGML* riconosce inoltre la problematica del disciplinamento non uniforme di dispositivi medici e dispositivi non medici ma praticamente identici.

SFK si esprime sui compiti, le qualifiche e le responsabilità degli specialisti da coinvolgere e sull'attestato di competenza per le estetiste. Rileva anche la necessità di ragionare sulla distinzione tra impiego estetico e medico di tecnologia laser e IPL.

FMH saluta con favore l'orientamento della nuova legge nel settore estetico.

SGML sottolinea il fatto che laser e dispositivi IPL sono potenzialmente molto pericolosi per i pazienti e i consumatori. *SVSK* cita studi francesi in cui è stata evidenziata una correlazione tra l'uso eccessivo di lampade UV e determinati tumori cutanei.

Per *UDC*, invece, anche nel settore estetico dovrebbe vigere esclusivamente il principio della responsabilità individuale.

3.3.3 Competenza

L'obbligo di un attestato di competenza per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di determinati prodotti è accolto con favore da 8 Cantoni (*AG*, *AR*, *BE*, *FR*, *LU*, *SG*, *ZG*, *ZH*), *GDK*, 3 partiti (*PPD*,

PLR, PSS) e 9 organizzazioni (BMPA, ChiroSuisse, kf, Lasershow.ch, SGML, SMSLT, SVMTRA, Storzmedical e UCS).

3 Cantoni (AG, SG, ZH) esigono un obbligo di annuncio per le attività che richiedono un attestato di competenza, poiché le autorità cantonali di esecuzione devono sapere in quali aziende eseguire i controlli a campione. Secondo il Cantone JU, però, sarebbe difficile controllare l'adempimento dell'obbligo di annuncio, soprattutto pensando ai solarium.

Il Cantone ZG suggerisce che anche le autorità cantonali di esecuzione debbano avere la possibilità di accedere all'offerta di formazione per l'attestato di competenza, in modo da colmare eventuali lacune scientifiche e garantire un'esecuzione uniforme dell'OSLa.

A causa della pericolosità dei raggi laser, che si traduce nella potenziale messa in pericolo di terzi, il Cantone BE e un privato intendono conferire al Consiglio federale il potere di prescrivere l'obbligo di un attestato di competenza anche per l'utilizzo privato. Lasershow.ch è dell'idea che chiunque possieda o desideri possedere un laser di potenza superiore a 5 milliwatt debba presentare un attestato di competenza.

Il Cantone ZH propone che l'attestato di competenza possa essere rilasciato anche in forma elettronica.

SFK, SGMK e SVSK ricordano che già oggi è possibile ottenere un attestato professionale federale con orientamento in estetica medica, conferito all'estetista dopo una formazione di base di tre anni e due anni di esperienza lavorativa, in cui è incluso un corso di formazione di tre giorni in tecnologia laser e IPL (tenuto da docenti del settore medico ed estetico).

Pertanto, SVSK si attende che siano tenuti in debita considerazione gli attuali attestati e istituti di formazione. Secondo SMSLT, negli attuali curriculum di formazione capita che le persone non siano sufficientemente istruite.

SAG parte dal presupposto che le guide e i docenti degli osservatori astronomici che fanno uso di puntatori laser potenti per spiegare ai loro allievi il firmamento notturno detengano le necessarie conoscenze di fisica per essere definiti competenti. L'associazione ricorda inoltre che le regole di sicurezza per l'utilizzo di puntatori laser sono state sviluppate nel corso delle visite guidate agli osservatori.

BMPA, FMCH, SGML e SMSLT sostengono che l'impiego di laser e IPL debba essere riservato ai medici o (all'occorrenza sotto il controllo e la responsabilità di un medico) ad altri specialisti istruiti all'uso di questi apparecchi.

Per SGML, il medico responsabile deve anche accertarsi che l'operatore non medico disponga di sufficienti conoscenze riguardo all'impiego e ai pericoli connessi.

SVMTRA chiede un attestato di competenza per i tomografi a risonanza magnetica (MRI). Solo specialisti appositamente formati possono adoperare questi apparecchi.

3.3.4 Puntatori laser

12 Cantoni (AG, AR, BE, BS, FR, GR, NE, SO, SZ, TI, VD e ZH), 3 partiti politici (PPD, PLR e PSS) e 16 organizzazioni e associazioni (aeroswiss, AWS, DV Esmog CH/FL, easyjet, FMH, FS IRPA, GDK, gigaherz.ch, KKJPD, KKPKS, SAG, SIAA, SMSLT, UCS, Swissmem, VSLA) accolgono con favore la possibilità prevista dall'avamprogetto di vietare i puntatori laser pericolosi, ritenendo che sia una necessità.

Alcuni partecipanti (Cantoni AG, GR e LU, DV Esmog CH/FL, Swissmem e VKCS) sono del parere che un divieto dei puntatori laser possa essere introdotto anche attraverso una revisione della legge sulle armi. Per VSPB, un disciplinamento contenuto nella legge sulle armi promette una maggior efficacia. Da più parti si auspica che siano vietati non solo i puntatori laser potenti, ma anche quelli che, pur essendo più deboli, possono ancora causare danni (Cantoni BS, NE, SZ; FS IRPA). Altri invitano a escludere dal divieto l'uso commerciale o artigianale dei puntatori laser, o perlomeno a far sì che il divieto non ostacoli questi usi (PLR, Swissmem).

SAG chiede che alle guide degli osservatori astronomici sia concesso senza restrizioni l'utilizzo di laser di classe 3R.

BMPA esige un divieto totale dei laser nelle economie domestiche.

Il partito UDC riconosce la necessità d'intervento nel settore dei puntatori laser potenti, ma è del parere che questo problema debba essere trattato negli ambiti della politica di sicurezza e del Codice penale.

3.3.5 Manifestazioni

I Cantoni SG e TI apprezzano che vengano colmate lacune legislative e che, per la prima volta, siano disciplinati anche gli stimoli sonori non amplificati. Il Cantone ZH invece esprime perplessità sulle disposizioni concernenti gli stimoli sonori non amplificati. Il termine «manifestazione» è criticato dal Cantone VD, il quale vorrebbe la garanzia che il tema sia disciplinato esaustivamente, per esempio includendo anche gli eventi privati e gli esercizi pubblici che diffondono musica. Il Cantone LU desidera che le manifestazioni continuino a essere disciplinate nell'OSLa fondata sulla LPAmb. In considerazione della potenziale pericolosità dei raggi laser per la salute di terzi, il Cantone BE propone di imporre un attestato di competenza anche in ambito privato. Per il Cantone NE, i divieti concernenti i puntatori laser potenti dovrebbero estendersi anche ad altri laser, come alcuni apparecchi usati negli spettacoli. Il Cantone ZH ritiene che le necessarie modifiche dell'OSLa siano presentate in modo troppo poco chiaro e chiede una revisione totale di questa ordinanza.

GDK, UCS e VKCS sono aperte a un'estensione del campo d'applicazione dell'OSLa, tuttavia VKCS auspica che ciò avvenga sulla base della LPAmb. GDK approva il disciplinamento dell'esposizione a fonti di RNI e stimoli sonori potenzialmente pericolosi in manifestazioni pubbliche.

UDC respinge le disposizioni sulle manifestazioni, invocando il principio della responsabilità individuale del pubblico. Anche PLR ritiene che l'avamprogetto non tenga sufficientemente conto della responsabilità individuale della popolazione. Per PSS è giusto e importante che venga estesa la base legale dell'OSLa. Bfu dubita che per disciplinare le manifestazioni sia necessaria la LRNIS e che questa legge porti qualcosa in più rispetto a LPAmb, LSPro e altre ancora.

Secondo Centre Patronal, l'ingerenza statale nelle manifestazioni è eccessiva. AWS ritiene che l'avamprogetto si concentri troppo sui locali per manifestazioni e ambisce a un disciplinamento esteso al rumore quotidiano, per esempio nei quartieri dove c'è vita notturna e negli open air. Lasershow.ch auspica disposizioni che comprendano anche gli spettacoli laser con apparecchi di potenza superiore a 5 mW e sostiene in particolare l'obbligo di competenza per questi spettacoli, che però, analogamente ai fuochi d'artificio, dovrebbe essere alla portata di tutti. Sempre riferendosi alle disposizioni che regolano gli spettacoli pirotecnici, un privato richiede un attestato di competenza anche per gli spettacoli laser privati e non solo per quelli commerciali e professionali. In materia di manifestazioni, DV Esmog CH/FL preferirebbe una campagna informativa volta a promuovere la responsabilità individuale invece di un disciplinamento legale.

3.3.6 Esecuzione

PPD si esprime a favore della ripartizione dei compiti esecutivi tra la Confederazione e i Cantoni. I Cantoni LU, SZ, ZG auspicano regole più chiare per la ripartizione dei compiti o trovano che la ripartizione attuale sia poco chiara. Il Cantone ZG chiede una designazione uniforme dei termini «organo di controllo», «organo d'esecuzione» e «autorità d'esecuzione».

Lasershow.ch ritiene che la Confederazione dovrebbe essere la sola ad assumere l'esecuzione. SAG insiste sull'importanza di un'esecuzione uniforme da parte dei Cantoni delle disposizioni riguardanti l'attestato di competenza. Il Cantone JU auspica l'esclusione del settore estetico dalle competenze esecutive cantonali.

5 Cantoni (AG, GR, LU, SZ, TG) e VKCS dubitano dell'efficacia dell'esecuzione, oppure sottolineano che le autorità cantonali d'esecuzione proposte non dispongono delle necessarie competenze tecniche.

Segnatamente, *VKCS* vorrebbe che l'esecuzione si limiti ai compiti in cui possa risultare efficace, ossia i divieti.

I controlli a campione sono accolti favorevolmente dai Cantoni *FR* e *VS* e dal *PPD*; *KL-CH*, *KL-TG*, *KL-Zentral-CH*, *KL-ZG* e *PH CH* auspicano che siano concretizzati a livello di ordinanza, per esempio indicandone il tipo, l'estensione e la periodicità.

I Cantoni *BE*, *SG*, *VS*, *ZH* desiderano che la Confederazione metta a disposizione aiuti all'esecuzione.

8 Cantoni (*AG*, *AI*, *JU*, *OW*, *SO*, *TG*, *VS*, *ZH*) e *UCS* temono un eccessivo onere di coordinamento dal momento che sono coinvolte diverse autorità cantonali, mentre i Cantoni *AI*, *BS*, *GR*, *SH*, *SO* e le associazioni *AefU*, *ASUT*, *economiesuisse* e *Swissmem* prevedono doppioni, problemi di ripartizione e conflitti potenziali nell'esecuzione.

Il parere secondo cui sia meglio adattare leggi già in vigore per adempiere i compiti esecutivi è sostenuto da 9 Cantoni (*AG*, *GR*, *LU*, *OW*, *SH*, *SO*, *TG*, *TI*, *ZH*), nonché da *AefU*, *UCS* e *VKCS*.

I Cantoni *AG*, *JU*, *NE*, *SG* esigono un obbligo di annuncio per le aziende che devono esibire un attestato di competenza e sottostanno a controlli.

5 Cantoni (*BE*, *BS*, *FR*, *NW*, *UR*) si dichiarano soddisfatti che i compiti di esecuzione della legge comportino solo la creazione di un posto al 10 per cento in ogni Cantone. Ritengono inoltre positivo che i costi possano essere coperti mediante la riscossione di emolumenti.

Un posto al 10 per cento sembra invece una previsione troppo ottimistica per 8 Cantoni (*AG*, *GE*, *JU*, *NE*, *TG*, *VD*, *ZG*, *ZH*), *PLR* e *UCS*, che temono un eccessivo onere per i Cantoni e dubitano che gli emolumenti siano sufficienti per finanziare l'esecuzione: le conseguenze finanziarie pertanto non sarebbero ancora chiare. Il Cantone *VD* calcola un proprio esborso supplementare di mezzo milione di franchi all'anno e stima che in ogni Cantone occorra un posto al 10-20 per cento. Secondo i Cantoni *AG* e *SZ* spetta alla Confederazione assumersi questi costi supplementari. *UCS* teme che l'esecuzione sia delegata ai Comuni, con un aumento dell'onere complessivo. Anche il Cantone *TI* teme un onere eccessivo per l'esecuzione della LRNIS, a fronte di un effetto limitato. *PPD* esige un riesame dell'avamprogetto se dovesse emergere un fabbisogno di risorse significativamente più elevato della Confederazione e dei Cantoni. *Centre Patronal* respinge l'idea di finanziare l'esecuzione mediante la riscossione di emolumenti.

FS IRPA chiede che la Confederazione aumenti i posti di lavoro per adempiere i compiti esecutivi. Per *Lasershows.ch*, i posti supplementari necessari per l'esecuzione dovrebbero essere finanziati con i risparmi sui costi della salute generati dalla legge. *Aeroswiss* è del parere che l'esecuzione sarà complicata.

Si oppongono a un'esecuzione della LSPPro da parte dell'UFSP o alla creazione di una nuova autorità d'esecuzione *Centre Patronal*, *economiesuisse* e *Swissmem*. *Economiesuisse* chiede che le autorità attualmente preposte alla sorveglianza del mercato controllino i prodotti in base anche ai requisiti della LRNIS. *Swissmem* propone, in ogni caso, di applicare meglio il diritto esistente.

3.3.7 Valori limite e prevenzione

I seguenti partecipanti chiedono valori limite preventivi ai sensi della LPAmb: *BMPA*, *DV Esmog CH/FL*, *gigaherz.ch*, *LUWE*, *KL-CH*, *KL-Zentral-CH*, *KL-ZG*, *FMH*, *PES*, *AefU*, *bfu*.

Una filosofia di prevenzione leggermente diversa ispira le proposte di *FS IRPA* (divieto ai minori di frequentare i solarium) e *kf* (prevenzione della salute).

Per contro, *ASUT*, *AWS*, *Centre Patronal* apprezzano che i valori limite seguano le norme internazionali e si basino su effetti scientificamente dimostrati. *PPD* è soddisfatto che non siano state introdotte ulteriori regole sull'immissione in commercio. *PSS* tuttavia ricorda che i valori limite devono anche essere rispettati e fatti rispettare. *USAM* chiede che la Confederazione non partecipi all'elaborazione di norme e valori limite, lasciando questo compito ai settori specifici.

ASUT apprezza che l'avamprogetto sia ispirato dallo stesso principio della LSPro, ossia che occorra tollerare un pericolo di minima entità per la salute.

Il Cantone ZG auspica che questo pericolo minimo sia ammesso solo quando non è possibile adoperare altrimenti in modo appropriato il prodotto. AWS aggiunge che per i prodotti che generano come effetti secondari RNI e stimoli sonori debba valere il principio della minimizzazione.

Il Cantone UR, I Verdi, DV Esmog CH/FL e gigaherz.ch non accettano che la salute delle persone sia messa in pericolo, seppur minimamente.

Per FS IRPA e Lasershows.ch occorrerebbe una definizione migliore di «pericolo minimo per la salute».

3.4 Diversi settori tematici / osservazioni

3.4.1 Organo di notifica

AefU chiede espressamente la creazione di un organo di notifica indipendente per le intolleranze associate alle RNI e agli stimoli sonori.

3.4.2 Obbligo di dichiarazione

Per PSS sarebbe opportuno un obbligo di dichiarazione per i prodotti che generano RNI e stimoli sonori nell'interesse della salute dei consumatori, in sintonia con le mozioni Nellen 11.3593, Wyss 10.3485 e Sommaruga 00.3172.

3.4.3 Responsabilità individuale

VSIG e USAM reputano centrale il principio di autoregolazione del mercato e pertanto non devono essere introdotti ostacoli tecnici al commercio. Lo Stato dovrebbe intervenire soltanto in casi di estrema emergenza. UDC respinge in linea di principio ogni intervento dello Stato. Centre Patronal teme che accantonando la responsabilità individuale si imponga il principio di precauzione ai sensi della LPAmb.

La soluzione proposta è invece appropriata secondo GDK e ASUT. Quando un fallimento della responsabilità individuale può provocare danni alla salute, la nuova legge deve avere la possibilità di prevedere misure adeguate. Tuttavia, la valutazione del pericolo deve sempre basarsi su dati oggettivi e scientificamente dimostrabili.

3.4.4 Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)

ASUT auspica lo svolgimento di un'AIR, per verificare se l'introduzione di una nuova legge comporterebbe vantaggi sostanziali rispetto alle disposizioni della legislazione attuale.

PLR ritiene che siano stati fatti conti troppo ottimistici e pretende un'AIR accurata prima di estendere i compiti e i poteri dell'amministrazione. Per PPD, un'AIR tardiva sarebbe problematica: se dimostrasse un aumento del fabbisogno di risorse bisognerebbe riesaminare l'intero avamprogetto.

Centre Patronal e USAM lamentano l'assenza di un'AIR preliminare a questo avamprogetto.

3.4.5 Protezione solare

KL-CH, KL-TG, KL-ZG, KL-Zentral-CH ritengono che il tema delle radiazioni ultraviolette naturali non sia adeguatamente trattato nell'avamprogetto di legge. Avvertono infatti una necessità d'intervento per proteggere le professioni svolte all'aperto e in luoghi pubblici, segnatamente su campi da gioco, in asili infantili o bagni pubblici.

3.4.6 Principio di causalità

BMPA chiede una disposizione sul principio di causalità. Se fosse dimostrato che le emissioni di un prodotto causano danni alla salute, e le sue immissioni causassero problemi o danni irreparabili alla salute di persone, il responsabile sarebbe tenuto al risarcimento.

3.4.7 Disposizioni esecutive

PSS auspica che i valori limite per il posto di lavoro non valgano soltanto per i dipendenti ma anche per i lavoratori indipendenti; andrebbe inoltre disciplinata anche l'esposizione alle RNI di donne incinte sul posto di lavoro.

LUWE propone che la Confederazione sfrutti pienamente la competenza di disciplinamento conferitale dalla Costituzione federale e preveda disposizioni anche per WLAN, bluetooth, smartphone e tablet.

Secondo il Cantone *ZG*, è necessaria una revisione totale dell'OSLa: analogamente all'ORNI, bisognerebbe esigere un attestato di competenza per i tecnici del suono; occorre inoltre allestire un'offerta formativa per le autorità d'esecuzione.

KL-CH e in particolare le leghe cantonali contro il cancro *KL-TG*, *KL-ZG* e *KL-Zentral-CH* chiedono la protezione completa dei minorenni e normative dettagliate per altri gruppi a rischio. Si attendono perciò disposizioni esecutive vincolanti ed esaustive.

Per *Aefu* sarebbero necessari un'estensione dell'ORNI volta a includere la protezione preventiva della salute dalle immissioni di RNI ad alta e bassa frequenza provenienti da impianti a bassa potenza, e un adeguamento del regime di protezione su due livelli dell'ORNI abbassando i valori limite di pericolosità.

4 Osservazioni sui singoli articoli

Qui di seguito sono riportate unicamente le osservazioni specifiche, cioè i pareri critici o contrari nonché le proposte di aggiunta e/o modifica, sulle singole disposizioni della legge.

4.1 Titolo

I Cantoni *AI* e *GR*, *AWS* e *ASUT* temono che venga confusa la LRNIS, che intende proteggere le persone dalle RNI e dagli stimoli sonori mediante l'ORNI, un'ordinanza fondata sulla LPAmb che disciplina soprattutto gli impianti fissi e in modo particolare le antenne di telefonia mobile.

DV Esmog CH/FL approva l'ampia protezione dall'esposizione a RNI. La LRNIS non dovrebbe disciplinare soltanto prodotti mobili, ma anche gli impianti fissi (ORNI). Tuttavia, il campo d'applicazione della presente legge non può entrare in contraddizione con la LPAmb (basata sul principio di precauzione).

4.2 Osservazioni specifiche sui singoli articoli

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

² A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti:

- a. l'importazione, il transito, la consegna, il possesso e l'utilizzo di prodotti;
- b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori;
- c. l'acquisizione di basi scientifiche e l'informazione del pubblico.

³ Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione contro le radiazioni e il rumore della legge del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente.

Approvano senza riserve lo scopo e il campo d'applicazione della legge le leghe contro il cancro (*KL-CH* e in particolare le *leghe cantonali KL-TG, KL-ZG e KL-Zentral-CH*) e *PH CH*.

11 Cantoni (*AG, AI, BL, BS, LU, NE, SO, SZ, TI, VD e ZG*) esprimono riserve sul campo d'applicazione. Per tutti è importante delimitare chiaramente il confine con altri campi normativi, onde evitare la creazione di doppiioni in futuro.

Anche *bfu* manifesta riserve, adducendo che la suddivisione tra impianti mobili e fissi potrebbe risultare problematica per esempio in relazione ai prodotti WLAN. *DV Esmog CH/FL* non è sicura dell'utilità di riunire in un'unica legge la regolamentazione di emissioni così differenti sotto il profilo fisico come le RNI e gli stimoli sonori. *Swissmem* intravede il pericolo di forti sovrapposizioni con la legislazione sulla sicurezza dei prodotti. *H+* e *santésuisse* propongono di escludere dal campo d'applicazione i prodotti per applicazioni mediche. Per *BMPA* e *AWS* il campo d'applicazione va formulato più chiaramente, in particolare sarebbe necessaria una descrizione più completa del termine «prodotti».

Suva, Suissepro e *SGARM* chiedono che siano fatte salve le disposizioni della LAINF e delle sue ordinanze.

Infine, *ASUT* avanza la proposta, motivandola, di escludere esplicitamente gli impianti di telecomunicazione dal campo d'applicazione della LRNIS.

Lasershows.ch e *SAG* presentano proposte concrete di formulazione dell'articolo.

¹ RS 814.01

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *radiazioni non ionizzanti*: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;
- b. *stimoli sonori*: infrasuono, suono e ultrasuono;
- c. *prodotto*: cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

Centre Patronal invita a considerare che le definizioni sono estremamente ampie.

Art. 3 Utilizzo di prodotti

¹ Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

² Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può:

- a. prevedere un attestato di competenza;
- b. prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia.

³ Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera

a.

Il Cantone *ZH* richiama l'attenzione sul fatto che nel settore estetico, come anche in medicina, solitamente si parla di applicazione, non di utilizzo di un prodotto. Per esempio, la definizione di dispositivo medico presume che esso sia destinato «a essere applicato all'uomo» (art. 1. cpv. 1 lett. a ODmed). Quindi, analogamente alla legislazione sugli agenti terapeutici, laddove il testo di legge parla di utilizzo di prodotti andrebbe menzionata anche la loro applicazione.

GDK apprezza esplicitamente che, in futuro, i prodotti potenzialmente pericolosi debbano essere controllati in funzione del rispetto delle norme rilevanti di sicurezza.

Per *Lasershows.ch* e *FS IRPA* non è definito abbastanza chiaramente il concetto di «minimamente». *Gigahertz.ch* chiede che «soltanto minimamente» sia stralciato senza essere sostituito, o che perlomeno sia definito cosa si intende con pericolo minimo e a che percentuale della popolazione corrisponde.

PH CH, *KL-CH* e in particolare le leghe cantonali contro il cancro *KL-TG*, *KL-ZG* e *KL-Zentral-CH* sono soddisfatte dell'articolo, specialmente della possibilità di prevedere un attestato di competenza e il ricorso a specialisti.

FMCH aggiungerebbe un quarto capoverso in cui è prevista la certificazione di un'assicurazione di responsabilità civile.

Art. 4 Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute

¹ Il Consiglio federale disciplina le misure da adottare per ridurre i rischi di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori e per prevenirne i danni.

² Esso può:

- a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
- b. prevedere un obbligo d'informazione;
- c. prevedere misure di protezione;
- d. prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni.

ChiroSuisse, *KL-CH* e in particolare le leghe cantonali *KL-TG*, *KL-ZG* *KL-Zentral-CH*, nonché *PH CH* approvano le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute. *BMPA* auspica che si misuri anche l'esposizione a radiazioni. *UCS* vede con favore l'introduzione di norme in caso di esposizioni a molteplici fonti, come prevede la LPAmb. *AefU* e *DV Esmog CH/FL* chiedono di introdurre nella LPAmb un obbligo di limitazione delle immissioni cumulative da impianti fissi e dispositivi mobili.

Il Cantone *TI* approva in particolare l'obbligo di annuncio per manifestazioni. Il Cantone *UR* invoca una distinzione più chiara dalla LPAmb, poiché anche in quest'ultima legge è possibile definire valori limite di immissione. Per *AWS* il disciplinamento deve chiarire meglio chi si assume i costi di queste misure, oppure prevedere il principio di causalità come la LPAmb. *SAG* auspica flessibilità nell'obbligo di annunciare manifestazioni programmate a breve termine. *UCS* è del parere che il rispetto dei valori limite debba essere dimostrato già al momento dell'annuncio, pertanto chiede di modificare in questo senso l'articolo 4 capoverso 2 lettera b.

Il Cantone *NE*, *Centre Patronal* e *Lasershows.ch* propongono correzioni concrete dell'articolo 4 capoverso 2.

Art. 5 Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può:

- a. vietare l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
- b. vietare l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi.

4 Cantoni (*AI*, *LU*, *SO*, *SZ*), *PLR*, *KL-CH* e in particolare le leghe cantonali *contro il cancro* *KL-TG*, *KL-ZG* e *KL-Zentral-CH*, nonché *PHCH* e *FS IRPA* apprezzano che sia stata colmata la lacuna relativa alle prescrizioni sui prodotti e la possibilità di vietare prodotti potenzialmente molto pericolosi per la salute e la sicurezza delle persone.

SAG chiede l'esclusione generale degli osservatori astronomici da questi divieti.

USAM critica la delega della competenza al Consiglio federale, che in futuro potrà vietare illimitatamente molti prodotti.

Art. 6 **Acquisizione di basi scientifiche**

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l'esecuzione della presente legge. Per l'attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

L'articolo è salutato da *KL-CH* e in particolare dalle leghe cantonali contro il cancro *KL-TG*, *KL-ZG* e *KL-Zentral-CH*, nonché da *PHCH*.

Anche *AWS* esprime la sua soddisfazione, tuttavia auspica che nella legge siano formulati in modo più concreto gli obiettivi e la forma di acquisizione delle basi scientifiche, ricordando che queste ultime sono importanti sia per l'attuazione della legge sia per comprendere a livello generale i rischi delle RNI e degli stimoli sonori. Per *FMH* è importante che siano approvati fondi per finanziare un'attività di ricerca continua e una valutazione indipendente delle basi scientifiche. *BMPA* auspica misurazioni e studi clinici sugli effetti delle RNI, *DV Esmog CH/FL* una ricerca sui rischi indipendente e imparziale. *Kf* sostiene che nell'acquisizione delle basi scientifiche vanno necessariamente ascoltati specialisti della ricerca e dell'economia, mentre *Gigahertz.ch* esige il diritto di partecipazione per le organizzazioni critiche. *VSIG* ritiene che l'acquisizione di basi scientifiche sia un aspetto centrale, ma teme un eccessivo attivismo dell'amministrazione. *AefU* propone un'acquisizione delle basi scientifiche a livello interdipartimentale, integrando gli aspetti della prevenzione. Il Cantone *ZG* si domanda se non fosse stato più sensato acquisire le basi scientifiche prima di elaborare la legge. *USAM* respinge l'acquisizione delle basi scientifiche da parte della Confederazione, poiché l'UFSP non ne avrebbe la competenza. *UDC* è sostanzialmente contraria all'acquisizione di basi scientifiche.

Art. 7 **Informazione del pubblico**

L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi rilevanti per la salute delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

L'articolo è accolto con favore da *SGML*, da *KL-CH* e in particolare dalle leghe cantonali contro il cancro *KL-TG*, *KL-ZG* e *KL-Zentral-CH*, nonché da *PH CH*.

I Cantoni *AG* e *GR* e *VKCS* sono del parere che l'informazione dei frequentatori e dei gestori di solarium sia decisiva per minimizzare l'esposizione alle radiazioni. Anche per i Cantoni *JU* e *ZH* è importante informare il pubblico e i gestori di prodotti che generano RNI e stimoli sonori. Riferendosi all'*OSLa*, il Cantone *NE* auspica che la Confederazione elabori strategie informative.

Art. 8 **Esecuzione da parte della Confederazione**

¹ La Confederazione è responsabile dell'esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell'articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.

² Essa controlla il rispetto dei divieti di importazione e di transito di cui all'articolo 5 lettera a.

Le osservazioni inerenti all'esecuzione sono riassunte nel capitolo «Esecuzione».

² RS 420.1

Art. 9 Controlli da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto:

- a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b. dell'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4;
- d. dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;
- e. dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.

² Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per parti dei controlli di cui al capoverso 1 lettere a e c.

Le osservazioni inerenti all'esecuzione sono riassunte nel capitolo «Esecuzione».

Il Cantone *SO* presenta proposte concrete relative alla strategia di esecuzione.

Il Cantone *BS* chiede di stralciare il capoverso 2.

Art. 10 Delega di compiti

¹ Il Consiglio federale può delegare a terzi il controllo del rispetto delle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4. Questi possono ordinare misure secondo l'articolo 11 capoverso 3 lettera d.

² Esso sorveglia l'operato dei terzi incaricati.

³ I terzi incaricati possono riscuotere emolumenti per i controlli di cui al capoverso 1.

⁴ Sempre che le spese dei terzi incaricati per adempiere ai compiti loro delegati non siano coperte da emolumenti di cui al capoverso 3, la Confederazione accorda una remunerazione.

Il Cantone *SZ* approva la possibilità di delegare compiti a terzi. Il Cantone *BS* chiede che la possibilità di incaricare terzi sia conferita anche ai Cantoni e auspica che l'articolo venga corretto in tal senso.

Per *PSS* è necessario che i terzi incaricati dispongano delle necessarie conoscenze e competenze.

DV Esmog CH/FL e *gigaherz.ch* sono contrarie alla delega dell'esecuzione a terzi.

Art. 11 Provvedimenti amministrativi

¹ L'organo di controllo può controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

² Può disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

³ Se è necessario per tutelare la salute dell'utente o di terzi, l'organo di controllo può in particolare:

- a. ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell'utilizzo;
- b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
- c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- d. ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute.

⁴ L'organo di controllo avverte il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l'utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

Il Cantone *AG* ritiene che l'articolo 11 capoverso 3 lettera b debba essere applicato anche all'utilizzo abusivo di prodotti (per esempio l'abbigliamento con un puntatore laser).

Per *SGML* le pene di cui all'articolo 14 sono indispensabili, tuttavia in caso di violazioni intenzionali ripetute sarebbe più sensato ricorrere a sanzioni come, per esempio, la revoca dell'attestato di competenza.

SAG non potrebbe assumersi questo compito, tuttavia singoli esperti potrebbero richiamare al rispetto delle prescrizioni e all'occorrenza informare le autorità.

Art. 12 Emolumenti

¹ Gli organi d'esecuzione riscuotono emolumenti per i controlli di cui agli articoli 8 capoverso 2, 9, 10 capoverso 1 e 11 capoverso 1.

² Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:

- a. il loro ammontare;
- b. le modalità della riscossione;
- c. la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
- d. la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.

³ Al riguardo, tiene conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se un interesse pubblico preponderante lo giustifica.

Il Cantone *VD* chiede che ai Cantoni sia lasciato un ragionevole margine di manovra nella definizione degli emolumenti. Il Cantone *BS* approva che gli emolumenti siano riscossi solo in caso di violazione della legge, ma ricorda che così non sarebbe possibile coprire l'onere dell'esecuzione.

Il Cantone *SZ* propone una correzione dell'articolo.

Art. 14 Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

I Cantoni *SO, BS, ZH*, nonché *KKPKS* e *Swissmem* sostengono esplicitamente l'inserimento di disposizioni penali legate all'utilizzo di puntatori laser, talvolta insistendo sulla loro urgenza. *SGML* ritiene che le sanzioni previste nell'articolo 14 siano indispensabili.

Easyjet propone di introdurre anche una multa minima di 20 000 franchi nonché la possibilità di detenzione per 24 ore. Inoltre, andrebbe ripensato l'importo della multa massima di 40 000 franchi alla luce del pericolo per la vita del personale di volo, dei passeggeri e di terzi.

Il Cantone *SZ* sottolinea l'importanza che la violazione intenzionale di un divieto di possesso di cui all'articolo 5 sia punita come un delitto e chiede che tale violazione sia sanzionata con una pena detentiva fino a tre anni (invece di un anno).

Il Cantone *SO* domanda esplicitamente che l'articolo 14 renda punibile anche chiunque fabbrichi, venda o trasporti un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5; in questo modo non ci sarebbe più la necessità di punire l'utilizzo intenzionale.

Art. 15 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- b. contravviene all'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
- c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;
- d. viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

³ È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, smercia, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

⁴ Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974³ sul diritto penale amministrativo.

Il Cantone *SO* non vuole che sia fissata una multa massima speciale nella LRNIS né per reati intenzionali né per negligenza. A meritare la multa sarebbe infatti chiunque fabbrica, vende o trasporta per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

Gigaherz.ch precisa che le multe previste funzionerebbero come deterrente per gli adolescenti che abusano dei puntatori laser, ma sarebbero irrisorie agli occhi dei gruppi industriali responsabili delle RNI, che le interpreterebbero piuttosto come un invito alla trasgressione. Esse dovrebbero ammontare almeno al 25 per cento della cifra d'affari annua del gruppo o al 50 per cento del guadagno annuale dell'amministratore delegato.

Lasershows.ch vorrebbe infliggere una multa ai sensi dell'articolo 15 capoverso 3 anche a chi importa un prodotto per negligenza o senza annuncio.

³ RS 313.0

5 Rapporto esplicativo

Sul rapporto esplicativo si sono espressi segnatamente i Cantoni *AG, BL, TG* e *ZG* e altre 14 organizzazioni (*Aefu, easyjet, FS IRPA, BMPA, KL-CH, KL-TG, KL-ZG, KL-Zentral-CH, Photomed, SVMTRA, SUVA, SGARM, SGMK, VSPB*). Le osservazioni sostanziali sono riportate dettagliatamente nei capitoli 3 e 4. Le formulazioni proposte per le singole spiegazioni si possono leggere nei pareri originali.

6 Allegati

6.1 Elenco dei destinatari e abbreviazioni

Cantoni	Abkürzung	Begrüsst	Stellungnahme
Cancelleria dello Stato del Cantone di Argovia	AG	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Interno	AI	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Appenzello Esterno	AR	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Campagna	BL	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Basilea Città	BS	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Berna	BE	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Friburgo	FR	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra	GE	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona	GL	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone dei Grigioni	GR	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura	JU	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Lucerna	LU	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Neuchâtel	NE	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Nidvaldo	NW	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Obvaldo	OW	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di San Gallo	SG	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa	SH	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Svitto	SZ	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Soletta	SO	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Turgovia	TG	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Uri	UR	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Vaud	VD	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone del Vallese	VS	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Zugo	ZG	X	X
Cancelleria dello Stato del Cantone di Zurigo	ZH	X	X
conferenza die governi cantonali	KDK	X	
Regierung des Fürstentums Liechtenstein	LI	X	

Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	Abkürzung	Begrüsst	Stellungnahme
Partito borghese-democratico Svizzero	PBD	X	
Partito popolare democratico	PPD	X	X
Christlich-soziale Partei Obwalden	csp-ow	X	
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis		X	
Partito evangelico svizzero	PEV	X	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	X	X
Partito ecologista svizzero	PES	X	X
Partito verde liberale	PVL	X	
Lega dei Ticinesi	Lega	X	
Mouvement Citoyens Romand	MCR	X	
Unione Democratica di Centro	UDC	X	X
Partito socialista svizzero	PSS	X	X

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	Abkürzung	Begrüsst	Stellungnahme
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	X	
Unione delle città svizzere	UCS	X	X
Gruppo svizzero per le regioni di montagna		X	

Associazioni mantello nazionali dell'economia	Abkürzung	Begrüsst	Stellungnahme
Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse	X	X
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	X	X
Unione svizzera degli imprenditori	USI	X	
Unione svizzera dei contadini	USC	X	
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	X	
Unione sindacale svizzera	USS	X	
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	X	
Travail.Suisse		X	

Altre organizzazioni	Abkürzung	Begrüsst	Stellungnahme
Accademie svizzere delle scienze	AWS		X
Medici per la protezione dell'ambiente	AefU	X	X
Association Suisse des Esthéticiennes	ASE CFC	X	

Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana	ACSI	X	
Associazione estetiste della Svizzera italiana	AESI	X	
Beratungsstelle für Unfallverhütung	bfu	X	X
Berufsverband Medizinischer Praxis-Assistentinnen	BMPA	X	X
Centre Patronal	Centre Patronal		X
Dachverband der Fachgesellschaften für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz	suissepro	X	X
Dachverband der Schweizerischen Handels- und Industrievereinigung der Medizintechnik	fasmed	X	
Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt	aeroswiss	X	X
Dachverband Elektrosmog Schweiz und Liechtenstein	DV Esmog CH/FL	X	X
Dachverband Komplementärmedizin	dakomed	X	
Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie	swissmem	X	X
Die Schweizerische Gesellschaft für Radiologie	SGR	X	
Easyjet Switzerland	Easyjet		X
Electrosuisse - Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik	SEV	X	
Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz	FEA	X	
Fachverband Strahlenschutz e.V.	FS IRPA		X
Fédération romande des consommateurs	FRC	X	
Gesundheitsförderung Schweiz	GF CH	X	
Gigaherz.ch	Gigaherz.ch		X
H+ Die Spitäler der Schweiz	H+	X	X
Handel Schweiz	VSIG	X	X
ICTSwitzerland	ICT	X	
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren	KKJPD	X	X
Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten der Schweiz	KKPKS	X	X
Konsumentenforum	kf	X	X
Krebsliga Schweiz	KL-CH	X	X
Krebsliga Thurgau	KL-TG		X
Krebsliga Zentralschweiz	KL-Zentral-CH		X
Krebsliga Zug	KL-ZG		X

Laserkommission	FMCH	X	X
Lasershows.ch	Lasershows.ch		X
Luzerner IG für weniger Elektrosmog	LUWE Luzern		X
Photomed Schweiz	Photomed	X	X
Privatkliniken Schweiz		X	
Privatperson B. Gerber	Privatperson		X
Public Health Schweiz	PH CH	X	X
Santésuisse	santésuisse	X	X
Schweiz. Ingenieur- u. Architekten-Verein	SIA	X	
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner	SBK	X	
Schweizer Blasmusikverband	SBV	X	
Schweizer Detaillistenverband	SDV	X	
Schweizer Fachverband für Kosmetik	SFK	X	X
Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe	SVTB	X	
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften	SAMW	X	
Schweizerische Astronomische Gesellschaft	SAG	X	X
Schweizerische Gesellschaft für Akustik	SGA	X	
Schweizerische Gesellschaft für Arbeitshygiene	SGDV		X
Schweizerische Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie	SGDV	X	
Schweizerische Gesellschaft für Ernährung	SGE	X	
Schweizerische Gesellschaft für Gesundheitspolitik	SGGP	X	
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie	SGK	X	
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Kosmetik	SGMK	X	X
Schweizerische Gesellschaft für medizinische Laseranwendungen	SGML	X	X
Schweizerische Gesellschaft für Strahlenbiologie und Medizinische Physik	SGSMP	X	
Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin	SGARM		X
Schweizerische Kantonsapothekervereinigung	KAV	X	
Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren	GDK	X	X
Schweizerische Lichtgesellschaft	SLG	X	
Schweizerische Normen-Vereinigung	SNV	X	

Schweizerische Tinnitus-Liga	STL	X	
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt	SUVA	X	X
Schweizerische Vereinigung der Fachleute für medizinisch technische Radiologie	SVMTRA	X	X
Schweizerischen Chiropraktoren-Gesellschaft	ChiroSuisse	X	X
Schweizerischer Apothekerverband	pharmaSuisse	X	
Schweizerischer Fussballverband	SFV	X	
Schweizerischer KMU-Verband	SKV	X	
Schweizerischer Physiotherapie-Verband	Physioswiss	X	
Schweizerischer Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen	SVBG	X	
Schweizerischer Verband der Direktverkaufsfirmen	VDF	X	
Schweizerischer Verband der Telekommunikation	ASUT	X	X
Schweizerischer Verband für Gehörlosen- und Hörgeschädigten – Organisation	Sonos	X	
Schweizerischer Verband für Sportphysiotherapie	SVSP	X	
Schweizerischer Verband Kosmetikerinnen	SVSK	X	
Schweizerischer Verband selbstständiger Kosmetikerinnen und Kosmetiker	SVSK		X
Societe Medicale Suisse de Laser Therapie	SMSLT		X
Stiftung für Konsumentenschutz	SKS	X	X
Stiftung Patientenschutz	SPO	X	
Storzmedical	Storzmedical		X
Swiss Hockey Federation	SHF	X	
Swiss International Airports Association	SIAA		X
Swiss Music Promotors Association	SMPA	X	
Swiss Retail Federation	SRF	X	
Swiss Technology Network – swissT.net		X	
Umweltfreisinnige SG	ufs		X
Unternehmerverband der Schweizer Hotellerie	Hotelleriesuisse	X	
Verband der Kantonschemiker der Schweiz	VKCS	X	
Verband der Kantonschemiker der Schweiz	VKCS		X
Verband Elektrogrosshandel Schweiz	VES	X	
Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz	gastroSuisse	X	
Verband Schweizer Berufstätowierer	VST	X	
Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte	coiffureSuisse	X	

Verband Schweizer Lokomotivführer und Anwärter	VSLA		X
Verband Schweizer Musikclubs	PETZI	X	
Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen	VSE	X	
Verband Schweizerischer Elektroinstallationsfirmen	VSEI	X	
Verband schweizerischer Konzertlokale, Cabarets, Dancings und Diskotheken	ASCO	X	
Verband Schweizerischer Polizei-Beamter	VSPB	X	X
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte	FMH	X	X
Vereinigung der kantonalen Lärmschutzfachleute	Cercle Bruit Schweiz	X	
Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantons-ärzte der Schweiz	VKS	X	

6.2 Altre abbreviazioni

Abbreviazione	Organizzazione
LATer	Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicinali e i dispositivi medici (RS 812.21)
ODmed	Ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (RS 812.213)
ORNI	Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710)
LSPro	Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11)
OSLa	Ordinanza del 28 febbraio 2007 concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi laser; RS 814.49)
LRaP	Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50)
LPAmb	Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente; RS 814.01)
LAINf	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LArm	Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi; RS 514.54)